



Il Ministro dell' Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'Ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "trasformazione di un impianto di post-combustione in un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi" da realizzarsi in Comune di Albano S. Alessandro (BG) presentata da ACS Dobfar S.p.A. con sede in viale Addetta 4/12 Tribiano (MI) in data 2 settembre 1998;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, a seguito di richieste di chiarimenti, dalla stessa Società A.C.S.Dobfar S.p.A. in data 23 giugno 1999 e 19 luglio 1999;

VISTA la nota del 14 gennaio 2000 con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la nota del 25 luglio 2000 con cui la Regione Lombardia ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il parere, formulato, in data 20 dicembre 1999, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato da ACS Dobfar S.p.A.

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

considerato e valutato che:

riguardo al quadro programmatico:

- per quanto riguarda i vincoli di riferimento, lo stabilimento è posto nelle immediate vicinanze del torrente Zerra, a lato del quale esiste un vincolo ai sensi della L.431/85. In particolare entro la fascia vincolata è da evidenziare la presenza di in parco serbatoi di stoccaggio posti al di sopra del livello del terreno;

per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:

- l'impianto si configura come un termodistruttore, a recupero di energia, per il trattamento combinato di correnti gassose inquinate ed effluenti liquidi;
- la tipologia dell'impianto è ad iniezione liquida con camere di combustione e post combustione verticali sovrapposte;
- nel funzionamento a regime l'impianto sarà in grado di smaltire circa 4.800 t/a di reflui liquidi con un funzionamento continuo previsto in circa 8.000 ore.
- l'evoluzione tecnologica consente, anche tenuto conto di quanto espresso dal proponente nelle integrazioni pervenute, di prevedere limiti di emissione che non superino quelli previsti dall'all.1 del DM 503/97

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:

- le simulazioni effettuate dal SIA portano a conclusioni non preoccupanti sui contributi di inquinamento atmosferico prodotti dalle nuove emissioni;
- esistono peraltro sull'area numerose fonti di inquinamento atmosferico a cui le nuove emissioni del progetto andrebbero ad aggiungersi. Le emissioni inquinanti attualmente in essere sono dovute all'elevata concentrazione di stabilimenti presenti nelle zone ad est dell'impianto, nonché al traffico veicolare lungo la S.S. 42; ad esse potranno aggiungersi le fonti di inquinamento legate all'interporto di Montello, previsto nelle vicinanze dello stabilimento.
- le particolari lavorazioni dello stabilimento inducono ad un elevato livello di attenzione per potenziali fattori di criticità;
- il torrente Zerra si configura come elemento potenzialmente critico nei confronti dello stabilimento esistente e che immediatamente vicine alle sponde esiste il parco serbatoi di stoccaggio dello stabilimento;
- in particolare il fatto che in passato si siano avute esondazioni sull'area in esame, e la pericolosità potenziale delle sostanze lavorate e stoccate nei serbatoi, impongono una riserva sulla possibilità di mantenere in futuro i serbatoi nella loro posizione attuale, in fregio alla sponda del torrente;
- elementi problematici attinenti la vicinanza del parco serbatoi al torrente Zerra emergono anche in ordine agli aspetti paesaggistici;
- pur non essendo emersi elementi per un giudizio negativo di compatibilità ambientale legato agli effluenti liquidi, si giudica comunque opportuno, in sede di governo successivo degli scarichi idrici prodotti dallo stabilimento, disporre di un quadro più preciso sul bilancio idrico previsto, sulle destinazioni dei reflui idrici, nonché sui margini di efficacia del sistema di depurazione esistente nel trattamento delle acque servite.

mm
DR




Il Ministro dell' Ambiente

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con le prescrizioni riportate nel presente provvedimento in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 24.7.2000 pervenuta il 25.7.2000 con cui, a fronte della delibera della Giunta Regionale n. 345 del 14.7.2000, si esprime parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) relativamente al quadro progettuale

- a₁) in accordo con le prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la realizzazione dei serbatoi sia strettamente limitata alla minima capacità necessaria e sia previsto un piano di delocalizzazione dell'intero parco serbatoi, al di fuori della fascia di 150 m del Torrente Zerra;
- a₂) all'impianto di termodistruzione siano avviati solo i reflui liquidi prodotti all'interno dello stabilimento, ovvero non sia ampliato l'impianto per smaltire reflui provenienti da altri siti di produzione;

b) relativamente al quadro ambientale

- b₁) facendo proprie le indicazioni della Provincia di Bergamo, al fine di non peggiorare la qualità dell'aria, visto il particolare contesto urbanistico nel quale si colloca l'impianto, siano adottati ulteriori sistemi di contenimento delle emissioni oltre a quelli già previsti, in particolare per il controllo dei microinquinanti, delle polveri (totali e fini), degli ossidi di azoto;
- b₂) sia previsto un sistema di controllo automatico in continuo delle emissioni per i parametri significativi dell'ottimale funzionamento dell'impianto;
- b₃) sia garantito il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva CE 94/67 sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi e delle condizioni impiantistiche e gestionali in essa contenute nonché il rispetto di opportuni limiti per gli ossidi di azoto;
- b₄) sia attuato, in accordo le autorità competenti al controllo, un programma di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'impatto acustico e della qualità delle acque sotterranee;

nonché di quelle ulteriori specificate nel documento istruttorio al paragrafo 2.6.4. Allegato A. che è parte integrante della citata delibera:

- gli interventi di difesa spondale lungo il Torrente Zerra siano realizzati in conformità a quanto previsto dal progetto di risistemazione idraulica complessivo e il rialzo della sommità spondale sia tale da garantire una adeguata protezione del parco serbatoi da eventuali esondazioni, fintantoché questi non saranno delocalizzati;
- non siano alimentati contemporaneamente al termodistruttore composti contenenti idrocarburi policiclici aromatici, composti del cloro e, come esplicitamente dichiarato nel quadro di riferimento progettuale del SIA, metalli pesanti;
- l'ulteriore innalzamento di 5 m del camino per consentire una maggiore dispersione degli inquinanti sia considerato in relazione ai problemi di impatto paesaggistico dello stesso;

hw
37

- ai fini di una maggior tutela dei pozzi destinati al consumo umano, posti idrogeologicamente a valle dell'opera in esame, siano realizzati altri 2 pozzi (a valle dei serbatoi e dell'impianto di termodistruzione dei reflui liquidi) che possono essere utilizzati sia per il controllo periodico della qualità delle acque di falda (secondo modalità e tempi da stabilire a cura dell'Autorità Sanitaria competente), sia per una eventuale azione di barriera idraulica in caso di inquinamento;
- ai fini della tutela qualitativa delle acque del Torrente Zerra, dovrà essere realizzata un'adeguata rete di collettamento atta a garantire la raccolta e l'idoneo smaltimento delle eventuali fuoriuscite liquide sul suolo provenienti dai serbatoi, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e concordato con l'Autorità sanitaria competente;
- sia garantita un'adeguata protezione dalle esondazioni delle aree di stoccaggio reflui e altri materiali in prossimità del Torrente Zerra, in attesa di una più opportuna localizzazione dei medesimi;
- i livelli di pressione sonora dovranno rispettare valori limite per le sorgenti sonore stabiliti dal DPCM 14.11.97 ed in particolare l'impianto dovrà essere conforme ai valori individuati alla tabella B allegata al decreto suddetto e, in presenza di locali ad uso abitativo, ai valori limite differenziali di immissione;
- sia prevista una campagna di monitoraggio dei livelli sonori, da trasmettersi agli Enti territorialmente interessati e competenti per il controllo, al fine di verificare il rispetto dei limiti suddetti;

VISTO il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 14 gennaio 2000 pervenuto in data 24 gennaio 2000, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- che non vengano installati nuovi serbatoi all'interno dell'attuale parco serbatoi;
- che venga predisposto un piano di delocalizzazione dell'attuale parco serbatoi al fine di allontanarlo il più possibile dall'argine del Torrente Zerra
- che la Soprintendenza Archeologica della Lombardia venga informata con 30 giorni di anticipo dall'inizio dei lavori, al fine di promuovere i necessari controlli di tutela

preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla trasformazione di un impianto di post-combustione in un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali e tossicologici da realizzarsi in Comune di Albano S. Alessandro (BG) presentato dalla ACS Dobfar

hw




Il Ministro dell'Ambiente

S.p.A. a condizioni che: **si ottempererà alle seguenti prescrizioni** oltre a quelle aggiuntive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lombardia, riportate nelle premesse:

- 1) per quanto riguarda le emissioni in uscita dall'impianto di termodistruzione il nuovo impianto dovrà far riferimento, per quanto riguarda i livelli di cautela e garanzia, almeno ai limiti ed alle modalità operative (controlli ecc) previste dal D.M. n.503 del 19 novembre 1997;
- 2) il parco serbatoi, comprensivo di quelli previsti e di quelli attualmente esistenti, dovrà essere delocalizzato e posto in sicurezza rispetto all'attuale posizione in fregio al Torrente Zerra;
- 3) prima dell'inizio della realizzazione dell'opera dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Lombardia uno studio dettagliato sul bilancio idrico previsto, sulle destinazioni dei reflui idrici, nonché sui margini di efficacia del sistema di depurazione esistente nel trattamento delle acque servite;
- 4) il proponente effettuerà prima dell'inizio delle nuove attività previste, un biomonitoraggio sulle aree circostanti, finalizzato a verificare possibili effetti antibiotici prodotti dall'attuale impianto, sulla base di un protocollo indicato da un Istituto pubblico di ricerca con competenza nel settore, in coordinamento con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lombardia.
- 5) Il piano di delocalizzazione di cui al precedente punto 2) dovrà essere trasmesso ai fini della verifica di ottemperanza al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Lombardia.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato a ACS Dobfar Sp.A. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art.5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 16 NOV. 2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



La presente copia fotostatica composta di N. 3 fogli è conforme al suo originale

Roma, li 16.11.2000